

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 11042/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 11042 del 2022, proposto da

Comune di Lonigo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giorgio Trovato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Padova, Piazzale Stazione, 7;

contro

Ministero dell'Istruzione, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Comune di Cavaso del Tomba, Comune di Feltre, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

determinazione del Ministero dell'Istruzione – Unità di Missione per il Piano

Nazionale di Ripresa e Resilienza ad oggetto “D.M. 343 del 2 dicembre 2021 – avviso pubblico per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di palestre scolastiche, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.3: ^Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole^, finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU. CUP: E21B22000910006. Comunicazione di esclusione dalla procedura”, inviata a mezzo PEC al Comune di Lonigo in data 25.7.2022 e

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2022 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Con l’atto introduttivo del giudizio la parte ricorrente impugna il provvedimento di esclusione del progetto presentato al fine dell’ottenimento dei fondi PNRR, in relazione alla realizzazione di una nuova palestra a servizio di una scuola primaria locale.

Si costituiva il Ministero resistente chiedendo di rigettarsi il ricorso.

Il ricorso proposto non può trovare accoglimento.

Con l’ordinanza n. 6274/2022, il T.A.R. Lazio, sez. III bis ha formulato richiesta di chiarimenti nei confronti del Ministero dell’Istruzione circa lo stato dei luoghi e il rapporto tra edificio scolastico e palestra, indicato come motivo di esclusione della richiesta formulata da parte ricorrente. Inoltre, con la medesima ordinanza è stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri Comuni inseriti nella graduatoria relativa al finanziamento de quo, dalla quale il Comune resistente

è stato escluso.

Con il provvedimento impugnato, relativo al D.M. 343 del 02 dicembre 2021 , recante avviso pubblico per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di palestre scolastiche, da finanziare nell'ambito del PNNR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.3: “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole”, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU. CUP: E21B22000910006, l'amministrazione all'esito delle verifiche effettuate riteneva l'intervento inammissibile ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a), dell'avviso in quanto non è prevista una connessione diretta e protetta tra la palestra e gli edifici scolastici esistenti ospitanti la popolazione scolastica beneficiaria.

A fronte della citata esclusione, la parte ricorrente rappresenta che l'intervento in questione prevede un collegamento diretto e protetto tra la nuova palestra e l'edificio scolastico sede della scuola primaria A. Giusti consistente in un corridoio in muratura diretto protetto e coperto ad uso esclusivo della popolazione scolastica che consente un accesso diretto e esclusivo alla palestra.

Ai sensi del citato art. 5, comma 1, lett. a), : “le proposte di realizzazione di nuovi edifici da adibire a palestre scolastiche e di ampliamento devono possedere tutti i requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza e agibilità e osservare le seguenti condizioni: a) nel caso di demolizione e ricostruzione, nuova costruzione e/o ampliamento di edifici esistenti, l'area su cui deve essere realizzata la nuova palestra deve essere, a pena di esclusione alla data di scadenza del presente avviso, di proprietà pubblica nella piena disponibilità dell'ente partecipante, urbanisticamente consona all'edificazione, libera da vincoli, contenziosi in essere e da qualunque vincolo possa costituire impedimento all'edificazione e già destinata da strumento urbanistico a zone per impianti e attrezzature collettive (scuole). Per i nuovi edifici dovrà essere garantita una connessione diretta e protetta con gli edifici scolastici esistenti. Inoltre, le

dimensioni dell'area disponibile devono essere conformi a quelle previste dal decreto del Ministero dei Lavori pubblici, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, 18 dicembre 1975, salvo quanto previsto dal punto 2.1.2 del citato decreto ministeriale”.

Nella nota di chiarimenti formulata dal Ministero in sede istruttoria venivano evidenziate diverse criticità relativa al progetto in questione, ma, in particolare, la richiesta di finanziamento riguardava la realizzazione di una palestra che serviva in via diretta e protetta solo la scuola primaria Giusti di Almisano e non anche le altre scuole indicate nella scheda progettuale (quali “S. Tarcisio” di Almisano, S. G. Bosco” di Madonna, “Rodari” di Lonigo, “Mancassola” di Lonigo e “Scortegagna” di Lonigo). La parte ricorrente con riferimento alle altre scuole prevedeva un collegamento attraverso il servizio pubblico di trasporto scolastico che non può essere qualificato come connessione diretta e protetta.

Il citato art. 5, comma 1, lett. a), prevede espressamente che “Per i nuovi edifici dovrà essere garantita una connessione diretta e protetta con gli edifici scolastici esistenti”. Ne discende, sulla base di una piana interpretazione letterale della disposizione, coerente con la relativa ratio, che il requisito della connessione diretta e protetta non può riguardare o essere relativo a un unico edificio scolastico ma deve essere relativo a tutti gli edifici scolastici interessati dall'intervento.

Nell'avviso di pubblicazione si prevede inoltre che le dimensioni dell'area disponibile devono essere conformi a quelle previste dal decreto del Ministero dei Lavori pubblici, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, 18 dicembre 1975, salvo quanto previsto dal punto 2.1.2 del citato decreto ministeriale. Il citato DM stabilisce il numero minimo di classi per la realizzazione di una palestra per la scuola primaria pari a 10, mentre nel caso della scuola Giugni, l'unica, come anticipato, collegata in via diretta e protetta con la palestra indicata nel progetto, il numero di classi è 5. Per tale numero di classi il citato DM, come evidenziato nella relazione istruttoria dell'amministrazione, prevede la realizzazione al più di una

sala ludico creativa.

In sostanza, il provvedimento di esclusione è coerente con l'avviso nella parte in cui prevede espressamente l'esistenza di una connessione diretta e protetta con gli edifici scolastici esistenti.

La scelta in questione d'altro canto non appare illogica o irrazionale, in quanto, ferma la discrezionalità dell'amministrazione nella scelta dei requisiti dei progetti da ammettere, essa appare funzionale da un lato a garantire il carattere della pertinenzialità della palestra agli edifici scolastici interessati e, dall'altro, a consentire in sicurezza per gli studenti il passaggio dal luogo in cui si svolgono le attività più prettamente didattiche a quello in cui si svolgono attività sportive, ricreative o ludiche.

Ne discende il rigetto del ricorso.

In considerazione della novità e delle peculiarità della questione di lite devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Emiliano Raganella, Consigliere

Raffaele Tuccillo, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Raffaele Tuccillo

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO